

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2022, n. 29-4792

Legge 157/1992. Decreto legge 203/2005, articolo 11 quaterdecies comma 5. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022. Peste suina africana. Disposizioni urgenti, a stralcio del calendario venatorio 2022/2023 sull'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed approvazione dei piani di prelievo selettivo alla specie cinghiale negli Istituti venatori.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Premesso, inoltre, che il Presidente della Giunta regionale, con Ordinanza n. 15 del 15 marzo 2022 "Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7", nelle more dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) previsto dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9 ed a parziale modifica della propria Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2022, ha disposto urgenti e mirate misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, stabilendo, in particolare, che tali misure si applichino con decorrenza immediata stabilendo che siano aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica ed in base alle previsioni contenute nell'emanando Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) e che rimarranno in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 giugno 2022.

Premesso, altresì, che la legge regionale 5/2018,

all'articolo 13, comma 1, prevede che la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;

all'articolo 28, comma 7 sancisce che "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato che:

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 ha approvato le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, a integrazione delle suddette “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

il punto 2 dell’allegato alla citata Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022 “MISURE DI GESTIONE DEL CINGHIALE” elenca le misure dettagliate a secondo delle zone di intervento e, per quanto riguarda la caccia di selezione, le modalità operative e le pratiche gestionali che devono essere attuate in deroga, vista l’urgenza, alle disposizioni di cui alla sopracitate deliberazioni della Giunta regionale.

Richiamato, inoltre, che l’esercizio venatorio alla specie cinghiale, nella forma di caccia di selezione, è consentito esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d’età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, “Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, per la stagione 2022/2023, al fine di procedere alla riduzione della densità del cinghiale e di rendere efficace lo sforzo di depopolamento, in sintonia con quanto previsto nel “manuale operativo pesti suine del Ministero della salute del 21 aprile 2021”, al punto 8.6, e dal “documento di gestione del cinghiale e peste suina africana n. 9987 del 21/04/2021 DGSAF-MDS” e, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, ha comunicato con nota prot n. 3000 del’ 8.2.2022, a tutti gli Istituti venatori la proposta di “prorogare” per la stagione 2022/2023 i piani di prelievo selettivo proposti dagli Istituti venatori nella precedente stagione venatoria aumentando del doppio il quantitativo suddiviso per stesse classi di età e richiedendo agli istituti venatori che non avevano proposto nella precedente stagione venatoria i piani di prelievo selettivo, di presentarli attraverso la procedura informatizzata.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della suddetta Direzione regionale, non sono pervenute osservazioni contrarie alla proposta sopra riportata e che, come da richiesta, sono stati inviati, attraverso la procedura informatica, i nuovi piani prelievo selettivo dagli Istituti venatori che non li avevano presentati nella precedente stagione venatoria.

Preso atto, inoltre, che la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, istituita con D.G.R. n. 30-8557 del 15 marzo 2019, ha espresso il proprio parere in ordine alla proposta presentata dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, di calendario relativo alla caccia di selezione al cinghiale, trasmessa in consultazione telematica, in data 23 febbraio 2022, le cui osservazioni sono state valutate dal suddetto Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura.

Ritenuto, pertanto necessario, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, vista la situazione d’urgenza, come richiamata dalla citata Ordinanza e dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9, di adottare misure urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), nelle more dell’approvazione del calendario venatorio 2022–2023 e del parere di ISPRA richiesto in data 21 febbraio 2022 con PEC 4184 con il quale si informava di attivare tale forma di caccia al cinghiale a partire dal 16 marzo 2022 ed avvisando, con nota prot. n. 6377 del 16 marzo 2022 dell’urgenza di rendere operativa tale scelta.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 11 quaterdecies, comma 5 del decreto legge 203/2005 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022 “*Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l’eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7*”, quale stralcio del redigendo calendario venatorio generale 2022-2023, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente:

- di stabilire che per l'anno venatorio 2022/2023, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 19 marzo 2022;
- di stabilire che il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale, è dal 19 marzo 2022 al 15 marzo 2023, così come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che i piani di prelievo selettivo dell'ATC AL2 e delle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie, per le parti ricadenti nel territorio come individuato dall'allegato 1) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, nonché i piani di prelievo selettivo degli ATC AL3 e AL4 e delle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie, il cui territorio rientra nelle misure di gestione del cinghiale di cui al punto 2.1 (Zona infetta) della citata Ordinanza, che prevede il divieto di esercizio dell'attività venatoria, saranno oggetto di successiva deliberazione.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

ai sensi del decreto legge 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5 ed in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022 "*Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7*", quale stralcio del redigendo calendario venatorio generale 2022-2023, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente:

- di stabilire che per l'anno venatorio 2022/2023, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 19 marzo 2022;
- di stabilire che il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale, è dal 19 marzo 2022 al 15 marzo 2023, così come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, rinviando per quanto inerente alla caccia di selezione alle MISURE DI GESTIONE DEL CINGHIALE di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, che elenca le misure dettagliate a secondo delle zone e le modalità operative e le pratiche gestionali che devono essere attuate sino al 30 giugno 2022;
- di stabilire che i piani di prelievo selettivo dell'ATC AL2 e delle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie, per le parti ricadenti nel territorio come individuato dall'allegato 1) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, nonché i piani di prelievo selettivo degli ATC AL3 e AL4 e delle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-

venatorie, il cui territorio rientra nelle misure di gestione del cinghiale di cui al punto 2.1 (Zona infetta) della citata Ordinanza, che prevede il divieto di esercizio dell'attività venatoria, saranno oggetto di successiva deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, di provvedere, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A)

REGIONE PIEMONTE CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PRELIEVO CON CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE PER LA STAGIONE 2022/2023

L'esercizio venatorio nella stagione 2022/2023, per il prelievo selettivo sul cinghiale è consentito con le seguenti modalità:

Periodo 19 marzo 2022 - 15 marzo 2023			
Classe	prelievo %	femmine	maschi
giovani (0-12 mesi)	60%	entrambi i sessi	
adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

L'entità degli abbattimenti è approvata dalla Giunta regionale.

GIORNATE DI CACCIA CONSENTITE

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è pari a un massimo di tre.

La caccia di selezione al cinghiale negli ATC e CA è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite di cui all'articolo 18 Legge 157/1992 sopra richiamato, le giornate settimanali destinate al prelievo selettivo che non devono essere inferiori a tre e che possono coincidere con le altre forme di caccia.

Gli stessi comitati di gestione degli ATC e CA, nell'organizzazione della caccia di selezione, devono porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il massimo prelievo di cinghiali possibile con questa forma di caccia. Gli stessi comitati possono altresì stabilire, al massimo, una unica quota annuale di partecipazione, omnicomprensiva dei servizi tecnici riguardanti la selezione in tutte le sue forme, di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore.

Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria in selezione al cinghiale è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili - arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 16 marzo al 26 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 27 marzo al 31 marzo dalle ore 6,00 alle 19,00;
- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 30 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 30 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

Fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, la caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

MODALITÀ' DI PRELIEVO

La caccia di selezione al cinghiale, sino al 30 giugno 2022 potrà essere esercitata nel rigoroso rispetto delle "MISURE DI GESTIONE DEL CINGHIALE" previste al punto 2 dell'allegato all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con l'utilizzo delle armi sotto riportate.

- fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:
 - . a caricamento singolo manuale;
 - . a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a quattro cartucce;
 - . a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente massimo due cartucce, qualora il giorno di caccia coincida con una giornata durante la quale è ammesso l'esercizio venatorio ad altre specie;
- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a quello sopra riportato (mm 5,6 x 40); nonché l'uso dell'arco.

Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o in Stato estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati con l'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2023, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Le A.A.T.V. e A.F.V., alla fine di ogni stagione di caccia, trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Per la caccia di selezione al cinghiale, al momento della consegna del tesserino regionale, l'A.T.C. o il C.A. attesta il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 e s.m.i..

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura - C.so Regina Margherita 174 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori

extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i.).

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al cinghiale.

3.2. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.3. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi d'abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario sempre nel rispetto della normativa citata.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. Fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo del cinghiale in forma selettiva. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V /A.A.T.V rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali; gli ATC/CA, le A.F.V/A.A.T.V provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo 2023. Il Presidente del Comitato di gestione e il Concessionario devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca entro il mese di aprile.

6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. Fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, l'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R n. 1-1903 del 4/09/2020 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24-2976 del 29/02/2016. L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

7) PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al presente calendario venatorio e alle istruzioni operative supplementari. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo selettivo del cinghiale approvato dalla Giunta regionale.
- chiusura della caccia alla specie a completamento del piano di prelievo autorizzato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

**PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO ALLA SPECIE CINGHIALE
(primo elenco)**

			Stagione venatoria 2021/2022	Stagione venatoria 2022/2023 (PPS elenco 1)			
PROV	ISTITUTO	NOME	TOTALE PPS autorizzati	GIOVANI (0-12 mesi)	MM ADULTI (> 12 mesi)	FF ADULTE (> 12 mesi)	TOTALE
AL	AATV	AIMONETTA	40	48	11	21	80
AL	AATV	ALBERA AL 12	60	72	16	32	120
AL	AATV	BOZZOLE	65	78	18	34	130
AL	AATV	CASA CASTELLINI	25	30	7	13	50
AL	AATV	CASTELLO DI FAVA GROSSA	40	48	11	21	80
AL	AATV	CASTELNUOVO BORMIDA	60	72	16	32	120
AL	AATV	IL SERRAGLIO	60	72	16	32	120
AL	AATV	LA MEIRANA	20	24	5	11	40
AL	AFV	LAGO DI SARTIRANA	40	48	11	21	80
AL	AATV	LAVAGNINA	15	18	4	8	30
AL	AATV	LIGNOLO	30	36	8	16	60
AL	AATV	MONCESTINO	90	108	25	47	180
AL	AATV	MONTACUTO	75	90	21	39	150
AL	AATV	MONTEACUTO MIOGLIOLA	8	10	2	4	16
AL	AATV	MONTEROSSO	30	36	8	16	60
AL	AATV	ROCCAGRIMALDA	70	84	19	37	140
AL	AFV	SANT'ANTONIO	40	48	11	21	80
AL	AATV	SELVA GAVAZZANA	85	102	23	45	170
AL	AATV	SELVAPIANA	55	66	15	29	110
AL	AATV	SOLONGHELLO	35	42	9	19	70
AL	AFV	ALTA VAL BORBERA	60	72	16	32	120
AL	AFV	BISIO	12	14	3	7	24
AL	AFV	CASCINA EMANUELE	100	120	28	52	200

ALLEGATO C

			Stagione venatoria 2021/2022	Stagione venatoria 2022/2023 (PPS elenco 1)			
AL	AFV	CASSINE	50	60	14	26	100
AL	AFV	COSTA MERLASSINO	50	60	14	26	100
AL	AFV	CUCCARO	20	24	5	11	40
AL	AFV	IL BANDIASSO	70	84	19	37	140
AL	AFV	ISOLA MEZZANO	20	24	5	11	40
AL	AATV	LA CENTURIONA	200	240	56	104	400
AL	AFV	LA CHIARANTA	10	12	2	6	20
AL	AATV	LA LOMELLINA	70	84	19	37	140
AL	AFV	LE COLOMBARE	40	48	11	21	80
AL	AFV	LE MURAZZE	10	12	2	6	20
AL	AFV	MALVICINO	10	12	2	6	20
AL	AFV	MONTECASTELLO	30	36	8	16	60
AL	AFV	RABBIOSO	8	9	2	5	16
AL	AFV	RIVAROSSA FONTANA	30	36	8	16	60
AL	AFV	SABBIONE	50	60	14	26	100
AL	AFV	SEZZADIO	70	84	19	37	140
AL	AFV	SQUANETO	10	12	2	6	20
AL	ATC	AL 1	750	900	210	390	1500
AL	ATC	AL 2	50	60	14	26	100
AL	ATC	AL 3	350	420	98	182	700
AL	ATC	AL 4	1350	1620	378	702	2700
TOTALE AL			4413	5295	1218	2313	8826
AT	AATV	ISOLA D'ASTI	50	60	14	26	100
AT	AATV	SCURZOLENCO	40	48	11	21	80
AT	AATV	VAL CHISONE	60	72	16	32	120
AT	AFV	CALLIANO	40	48	11	21	80
AT	AFV	CASORZO	10	12	2	6	20
AT	AFV	NICOLETTA	70	84	19	37	140
AT	AFV	SAN GRATO	110	132	30	58	220
AT	ATC	AT 1	180	216	50	94	360

ALLEGATO C

			Stagione venatoria 2021/2022	Stagione venatoria 2022/2023 (PPS elenco 1)			
AT	ATC	AT 2	100	120	28	52	200
TOTALE AT			660	792	181	347	1320
BI	AATV	CAVAGLIA'	90	108	25	47	180
BI	AATV	CERVO	40	48	11	21	80
BI	AATV	CONTEA DI PAVERANO	90	108	25	47	180
BI	AATV	LA BARAGGIA	85	102	23	45	170
BI	ATC	BI 1	888	1065	248	463	1776
BI	CA	BI 1	467	560	130	244	934
TOTALE BI			1660	1991	462	867	3320
CN	AATV	BENESE	40	48	11	21	80
CN	AATV	CERESOLE D'ALBA	32	38	8	18	64
CN	AATV	MONDOLE'	30	36	8	16	60
CN	AATV	RONCAGLIA	30	36	8	16	60
CN	AATV	TENUTA POLLENZO	26	31	7	14	52
CN	AFV	BECCHI ROSSI	12	14	3	7	24
CN	AFV	FONTANA CAPPÀ	24	28	6	14	48
CN	AFV	LA BIANCA	12	14	3	7	24
CN	AFV	MALADECIA	6	7	1	4	12
CN	AFV	MONDOLE'	90	108	25	47	180
CN	AFV	MONREGALESE	40	48	11	21	80
CN	AFV	MONTE NEBIN	8	9	2	5	16
CN	AFV	NAVETTE LIGURI	13	15	3	8	26
CN	AFV	PIETRAPORZIO	18	21	5	10	36
CN	AFV	SANT'ALBANO	60	72	16	32	120
CN	AFV	SANT'ANNA	18	21	5	10	36
CN	AFV	VALCASOTTO	26	31	7	14	52
CN	AFV	VALMALA	18	21	5	10	36
CN	AFV	VIRIDIO	24	28	6	14	48
CN	ATC	CN 1	30	36	8	16	60
CN	ATC	CN 2	80	96	22	42	160

ALLEGATO C

			Stagione venatoria 2021/2022	Stagione venatoria 2022/2023 (PPS elenco 1)			
CN	ATC	CN 3	450	540	126	234	900
CN	ATC	CN 4	1320	1584	369	687	2640
CN	ATC	CN 5	1625	1950	455	845	3250
CN	CA	CN6	50	60	14	26	100
TOTALE CN			4082	4892	1134	2138	8164
NO	AATV	BARENGO	51	61	14	27	102
NO	AATV	CRESSA BOGOGNO	70	84	19	37	140
NO	AATV	GHEMME	25	30	7	13	50
NO	AATV	LANDIONA	15	18	4	8	30
NO	AATV	VAPRIO D'AGOGNA	30	36	8	16	60
NO	AATV	AGRATE CONTURBIA	67	80	18	36	134
NO	AFV	GATTICO	85	102	23	45	170
NO	AATV	MOMO	30	36	8	16	60
NO	ATC	NO 1	280	336	78	146	560
NO	ATC	NO 2	440	528	123	229	880
TOTALE NO			1093	1311	302	573	2186
TO	AATV	MAGLIONE	140	168	39	73	280
TO	AATV	NONE	40	48	11	21	80
TO	AATV	SAN MARTINO	60	72	16	32	120
TO	AFV	ALBERGIAN	33	39	9	18	66
TO	AFV	BORGOMASINO	120	144	33	63	240
TO	AFV	CERETTO	35	42	9	19	70
TO	AFV	DEL DUCA	10	12	2	6	20
TO	AFV	DELLA SERRA	85	102	23	45	170
TO	AFV	IL BARACCONE	40	48	11	21	80
TO	AFV	TERNAVASSO	30	36	8	16	60
TO	AFV	VAL CLAREA	40	48	11	21	80
TO	AFV	VALLONCRO'	12	14	3	7	24
TO	AFV	VESTIGNE'	40	48	11	21	80
TO	ATC	TO 1	750	900	210	390	1500
TO	ATC	TO 2	410	492	114	214	820

ALLEGATO C

			Stagione venatoria 2021/2022	Stagione venatoria 2022/2023 (PPS elenco 1)			
TO	ATC	TO 5	620	744	174	322	1240
TO	ATC	TO 3	250	300	70	130	500
TO	CA	TO 1		120	28	52	200
TO	CA	TO 4	600	720	168	312	1200
TO	CA	TO 5	300	360	84	156	600
TO	CA	TO 3	300	360	84	156	600
TOTALE TO			3915	4817	1118	2095	8030
VC	AATV	ARBORIO	20	24	5	11	40
VC	AATV	COLOMBI	20	24	5	11	40
VC	AATV	GATTINARA	70	84	19	37	140
VC	AATV	IL GERMANO REALE	40	48	11	21	80
VC	AATV	IL MOSTAROLO	20	24	5	11	40
VC	AATV	LA MANDRIA DI SANTHIA'	30	36	8	16	60
VC	AATV	LENTA 1	40	48	11	21	80
VC	AATV	LENTA 2	15	18	4	8	30
VC	AFV	ALICE CASTELLO	60	72	16	32	120
VC	AFV	BALOCCO	30	36	8	16	60
VC	AFV	BORGO D'ALE	70	84	19	37	140
VC	AFV	RIVA VALDOBBIÀ	45	54	12	24	90
VC	AFV	ROASIO	20	24	5	11	40
VC	AFV	ROVASENDA	45	54	12	24	90
VC	AFV	VAL D'EGUA-CARCOFORO-ALTO SERMENZA	6	7	1	4	12
VC	ATC	VC 1	60	72	16	32	120
VC	CA	VC 1	250	300	70	130	500
TOTALE VC			841	1009	227	446	1682
VCO	AFV	VAL FORMAZZA	8	9	2	5	16
VCO	CA	VCO 1	475	570	133	247	950
VCO	CA	VCO 2	70	84	19	37	140

			Stagione venatoria 2021/2022	Stagione venatoria 2022/2023 (PPS elenco 1)			
VCO	CA	VCO 3	200	240	56	104	400
TOTALE VCO			753	903	210	393	1506
TOTALE COMPLESSIVO			17367	20950	4839	9145	34934